

ACCORDO TERRITORIALE STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL TERZIARIO NELL'AREA DI
REGGIO EMILIA

Il giorno 13 marzo 2020, in Reggio Emilia

tra

Confcommercio Imprese per l'Italia di Reggio Emilia, rappresentata dal Presidente pro tempore, Davide Massarini

e

Filcams Cgil Reggio Emilia, rappresentata da Luca Chierici, Fisascat Cisl Reggio Emilia, rappresentata da Enrico Gobbi, la UilTucs Modena e Reggio Emilia, rappresentata da Lorenzo Tollari

Premesso che


- I recenti procedimenti nazionali e regionali, legati alle ripercussioni indotte dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica in atto, stanno comportando ricadute negative sulle attività economiche del territorio;
- Che il DPCM in vigore dall'8 marzo 2020 ha previsto la riduzione degli spostamenti lavorativi, la chiusura di diverse attività in via anticipata, la necessità della riorganizzazione aziendale;
- ciò ha determinato e potrà determinare di conseguenza la necessità dei lavoratori di assentarsi per indotte necessità genitoriali nonché di lavorare da remoto;
- il mantenimento dell'occupazione e la salvaguardia delle aziende e la finalità che le Parti sociali hanno sempre posto a fondamento degli accordi sul sostegno al reddito già sottoscritti ora vanno integrati visti gli allarmanti dati economici che porteranno inesorabilmente a tagli occupazionali;
- le Parti intendono concordare procedimenti straordinari e immediati, a supporto dei lavoratori e delle imprese aderenti a Ebt.re, in subordine all'emanazione di provvedimenti governativi e/o regionali in tema di ammortizzatori pubblici.

Tutto ciò premesso

con espresso riferimento alle aziende operanti nell'area territoriale di Reggio Emilia e provincia che applicano integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi del 30/07/2019, ivi compresa la parte obbligatoria, e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l'Ente bilaterale, e che abbiano subito oggettivamente gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, le Parti convengono che, a decorrere dal 24 febbraio 2020, fino al raggiungimento dell'effettiva operatività degli ammortizzatori pubblici, e comunque non oltre il 31 maggio 2020, sia prevista la seguente prestazione di sostegno al reddito a carico di Ebt.re compatibilmente alle risorse finanziarie dallo stesso stanziare:

1) Sospensione e/o riduzione dell'attività lavorativa conseguente a emergenza epidemiologica

Nelle aziende che non abbiano accesso al FIS o che abbiano esaurito il suo utilizzo e non abbiano diritto ad ammortizzatori sociali ovvero ne abbiano esaurito l'utilizzo, in alternativa alle misure di FSR già previste dalla bilateralità, qualora le misure di contrasto al contagio da coronavirus (COVID-19) decise dalle autorità, oppure le conseguenze sul piano economico determinate dalla ridotta circolazione dei cittadini e dei turisti, determinino la contrazione dell'attività aziendale con riflessi sulla occupazione, si potrà procedere tramite accordo sindacale alle seguenti prestazioni in alternativa tra loro:



3.2 Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo ad Ebt.re e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento a carico dell'azienda di un contributo di ingresso pari allo 0,50% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a Ebt.re. Tale contributo si applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del presente accordo.

3.3 Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dal CCNL TDS, abbiano omesso di versare il contributo, a carico dell'azienda, ad Ebt.re corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, l'accesso è previsto a fronte dell'iscrizione e del pagamento di un contributo di ingresso pari allo 0,30% di paga base e contingenza riferiti a tutti i dipendenti in forza nei 36 mesi precedenti a quelli dell'adesione a Ebt.re.

A fronte di disposizioni legislative o derivanti da intese a livello nazionale inerenti il presente accordo straordinario, le Parti convengono di incontrarsi tempestivamente per adeguarne i contenuti.

Le Parti convengono, altresì, di incontrarsi periodicamente al fine di effettuare una verifica del presente accordo.

Confcommercio Imprese per l'Italia di Reggio Emilia

Filcams - CGIL Reggio Emilia

FILCAMS CGIL

VIA ROMA, 53

42121 REGGIO EMILIA

Fisascat - CISL Reggio Emilia

FISASCAT CISL

Emilia Centrale

Via Emilia Ovest 101 41124 Modena

0522 357417 Fax 059 820772

0522 357417

0522 357424

0522 357417

Uiltucs Modena e Reggio Emilia

UFFICIO PROVINCIALE

Via Leonardo Da Vinci n. 5

41126 MODENA (MO)

Tel. 059 355663 - Fax 059 355663

- a) ad una temporanea riduzione dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 50% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore ai minimi settimanali previsti dall'art. 82 del CCNL) e per un massimo di 30 giorni per lavoratore, nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d'organico durante il periodo di riduzione dell'orario e a non attivare nuove prestazioni di lavoro somministrato dalla data odierna. In tal caso, Ebt.re erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 50 % della normale retribuzione (art. 206 CCNL TDS) lorda persa nei limiti dei fondi a tal fine destinati, nei limiti dell'importo orario che sarebbe liquidabile dagli ammortizzatori sociali esistenti per legge.
- b) ad una sospensione dell'attività lavorativa. In tal caso Ebt.re erogherà un contributo pari al 60 % della normale retribuzione (art. 206 CCNL TDS) lorda persa per un periodo massimo di 15 giorni, nei limiti dei fondi a tal fine destinati. Il periodo massimo può essere prorogato di ulteriori 15 giorni per il perdurare delle condizioni che hanno determinato la sospensione o se le ordinanze istituzionali dovessero prevedere la chiusura di determinate e specifiche attività. Il contributo è riconosciuto ai dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato in forza al momento dell'evento e che non abbiano altri eventi sospensivi in corso della prestazione lavorativa.

Tali importi saranno anticipati mensilmente dall'azienda ai lavoratori.

Relativamente alle prestazioni di cui alle lettere a) e b) i ratei continueranno a maturare per intero e resteranno a carico aziendale.

2) Prestazione di welfare straordinario

Ai lavoratori che dovranno assentarsi dal lavoro per occuparsi del figlio minore naturale/affidato/adottato di età non superiore ai 14 anni compiuti nell'anno in corso a seguito della chiusura straordinaria delle scuole di ogni ordine e grado e che non abbiano residui di ferie e permessi retribuiti maturati e residui al 31/12/2019, verrà erogato un contributo pari al 50% della normale retribuzione (art. 206 CCNL TDS) lorda persa per un periodo massimo di 12 giorni lavorativi o ulteriore periodo laddove la Regione dovesse prolungare la chiusura delle attività scolastiche.

Tale importo sarà anticipato mensilmente dall'azienda ai lavoratori e i ratei continueranno a maturare per intero e resteranno a carico a.

3) Prestazioni a sostegno dell'occupazione

Verranno rimborsate alle imprese tutte le spese sostenute: per l'acquisto dei DPI in favore dei lavoratori (guanti, mascherini, detergenti igienizzanti ect), per le pulizie straordinarie e per l'acquisto di prodotti volti a sanificare maggiormente gli ambienti lavorativi volti e le postazioni lavorative, per l'acquisto del software e/o dell'hardware per consentire l'accesso in remoto per svolgere il lavoro in remoto ed in smart working.

4) Accesso alle prestazioni

3.1 L'accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, sarà previsto per tutte le aziende aderenti ad Ebt.re da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva e in regola con il versamento dei contributi previsti dal CCNL.

